



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
per la GESTIONE dei
RIFIUTI URBANI e
ASSIMILATI, per la
RACCOLTA
DIFFERENZIATA dei
RIFIUTI e di altri
SERVIZI di IGIENE
AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 25 novembre 2010

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	6
Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune	7
TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI).....	7
Art. 5 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	7
Art. 6 - Norme di esclusione	8
Art. 7 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	8
Art. 8 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	8
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI 9	
Art. 9 – Competenze della Amministrazione Comunale	9
Art. 10 – Modalità di espletamento del servizio pubblico.....	9
Art. 11 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani ...	10
Art. 12 – Norme generali per la raccolta e trasporto.....	11
Art. 13 – Norme generali per lo smaltimento	11
Art. 14 – Conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti	11
Art. 15 – Rifiuti urbani ingombranti	11
Art. 16 – Conferimento dei beni durevoli.....	12
Art. 17 – Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi	12
Art. 18 - Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili.....	12
Art. 19 - Raccolta rifiuti urbani pericolosi	15
Art. 20 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	15
Art. 21 – Conferimento di pneumatici	16
Art. 22 – Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti, anche speciali, provenienti da insediamenti produttivi.....	16
Art. 23 – Piazzola di stoccaggio rifiuti	16
TITOLO IV - PRINCIPI GENERALI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO.....	17
Art. 24 - Recupero di materiali	17
Art. 25 - Finalità	17
Art. 26 – Indirizzi generali	17
Art. 27 – Raccolte differenziate sperimentali	18
Art. 28 – Gestione delle raccolte differenziate.....	18

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	18
Art. 29 - Definizioni.....	18
Art. 30 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	19
Art. 31 – Gestione delle aree verdi pubbliche	19
Art. 32 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale.....	19
Art. 33– Gestione della viabilità invernale.....	19
Art. 34 – Contenitori portarifiuti	20
Art. 35 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati.....	20
Art. 36 – Terreni non edificati	20
Art. 37– Aree occupate da mercati	20
Art. 38 – Aree occupate da pubblici esercizi	21
Art. 39 – Carico e scarico merci e materiali	21
Art. 40 - Aree pubbliche occupate da cantieri	21
Art. 41 – Manifestazioni pubbliche.....	21
Art. 42 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	21
Art. 43 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	22
Art. 44 – Rifiuti abbandonati	22
TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE.....	22
Art. 45 – Procedimento sanzionatorio	22
Art. 46 – Divieti	22
Art. 47 - Sanzioni.....	23
TITOLO VII - VARIE.....	24
Art. 48 – Entrata in vigore	24
Art. 49- Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	24
ALLEGATO 1.....	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati all'art. 7 del D.Lgs. 22 del 05/02/97.
2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:
 - D.Lgs. 05/02/1997 n. 22;
 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - L. R. 26 del 12/12/2003;
 - Piano provinciale riciclaggio, recupero e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 352 del 6/12/2000.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- concessionario: titolare del contratto d'appalto per la raccolta e trasporto rifiuti
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
- smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui al D.Lgs. 22/97;
- bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- isola ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
- stazione ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti;
- piattaforma: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari.
- frazione organica: rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini ecc.
- frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
- rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
- rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- piano finanziario: l'atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definisce: il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture disponibili e quelli necessari, nonché le risorse finanziarie necessarie.

- contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore
- carta dei servizi: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani:

a) Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici non voluminosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

b) Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti non ingombranti (ad es. materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere)

c) Beni durevoli di cui all'art. 44 del D.Lgs. 22/97 quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria.

d) Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

e) Rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani

- Batterie e pile
- Medicinali
- Siringhe
- Olio minerale
- Olio vegetale
- Vernici
- Solventi
- Prodotti per le pulizie
- Pesticidi
- Tubi fluorescenti
- Accessori per l'informatica

f) Rifiuti urbani vegetali: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini e parchi, ed aree verdi di insediamenti abitativi e analoghi.

g) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

h) Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

i) Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

B) Rifiuti Speciali

a) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- c) Rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) Rifiuti da attività commerciali;
- f) Rifiuti da attività di servizio;
- g) Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- m) Il combustibile derivato dai rifiuti

C) Rifiuti Pericolosi:

- a) Sono pericolosi i rifiuti non domestici classificati pericolosi ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti sopra richiamato dovuto a modifiche normative.

Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune attraverso l'ente gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

- servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
- servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani particolari.
- servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore.
- Servizio di spazzamento rete stradale
- servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito Contratto di servizio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il concessionario è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)

Art. 5 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di imballaggio non espressamente vietati dal D.Lgs. 22/97 e i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione adibiti a:

- a. attività agricole ed agro-industriale di cui all'art. 7 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 22/97;
- b. lavorazioni industriali di cui all'art. 7 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 22/97;
- c. lavorazioni artigianali di cui all'art. 7 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 22/97;
- d. attività commerciali di cui all'art. 7 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 22/97;
- e. attività di servizio di cui all'art. 7 comma 3 lettera f) del D. Lgs. 22/97;

f. 2. Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n° 254/2003

3. Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri qualitativi di cui al successivo art. 7.

4. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio R.S.U. , queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

Art. 6 - Norme di esclusione

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 8 del D.Lgs. 22/97.

Art. 7 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte al precedente art. 5, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato n. 1.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero ovvero di smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il concessionario del servizio.
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal concessionario e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 8 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 21 comma 2 del D.Lgs 22/97
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 23 del D.Lgs 22/97
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale

2. Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 7 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il concessionario e dal piano finanziario per la tariffa, se applicata, approvato dal Consiglio comunale.

3. Si classificano altrimenti come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd utilizzati per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, se applicata, deliberati annualmente dalla Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette alla parte variabile della tariffa stessa ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

4. Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente art. 8 e provenienti da attività agricole ed agro-industriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq. e soggette alla tariffa di igiene ambientale.

5. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 9 – Competenze della Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il concessionario, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:
 - definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
 - stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
 - vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il concessionario provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal concessionario purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Art. 10 – Modalità di espletamento del servizio pubblico

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani o pomeridiani. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
5. Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Concessionario, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi nella normale raccolta, di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori resta a carico del richiedente il servizio aggiuntivo.
6. Se intervengono situazioni di intralcio al sistema viario per interventi che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Comune e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 11 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate.
2. I rifiuti urbani particolari (come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta secondo le modalità dettate dal Concessionario del servizio.
3. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. E' vietato abbandonare rifiuti urbani pericolosi.
4. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume e privati di involucro protettivo;
5. I rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti.
6. Per motivi igienici, i rifiuti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata.
7. I rifiuti voluminosi, come ad esempio le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate.
8. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata debbono essere conferiti con le modalità previste per ciascun tipo di raccolta, porta a porta e/o cassonetti come precisato nei successivi articoli appositamente specificati;
9. L'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
10. E' vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti o campane per la raccolta differenziate, se presenti.
11. E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Concessionario.
12. E' vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori presenti sul territorio.
13. E' vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
14. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato.
15. E' vietato esporre i rifiuti al di fuori degli orari prestabiliti.
16. E' vietato esporre i sacchi dei rifiuti e /o contenitori nelle vicinanze alle proprietà altrui, anche aree pubbliche senza la preventiva autorizzazione comunale

Art. 12 – Norme generali per la raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Concessionario per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Art. 13 – Norme generali per lo smaltimento

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;

2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

Art. 14 – Conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti

1. L'utenza è tenuta a conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. I sacchi a perdere, qualora il servizio non preveda l'uso dei cassonetti rigidi, devono essere posizionati sul marciapiede adiacente la propria abitazione oppure su altra area individuata previa autorizzazione comunale, non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta.

2. Le strutture condominiali composte da almeno 10 famiglie devono dotarsi di idoneo cassonetto rigido. I condomini dovranno dotarsi di cassonetto entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento (salvo casi di effettiva impossibilità autorizzati dagli uffici comunali). Ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.

I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, la sera precedente al giorno della raccolta, non prima delle ore 18.00. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.

Entro la giornata prevista per la raccolta i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.

3. Le grandi strutture, supermercati, alberghi, case di riposo, ecc. possono dotarsi di cassonetto idoneo alla raccolta del rifiuto urbano indifferenziato; detti cassonetti dovranno essere gestiti con le stesse modalità previste per i cassonetti condominiali.

4. La raccolta avviene con cadenza settimanale per tutto il territorio.

5. Qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni ed contenitori dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Concessionario provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;

6. I rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).

7. Oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.

8. E' vietato esporre i sacchi dei rifiuti e /o contenitori nelle vicinanze alle proprietà altrui, anche aree pubbliche senza la preventiva autorizzazione comunale.

Art. 15 – Rifiuti urbani ingombranti

1. I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, utilizzando il servizio pubblico di raccolta porta a porta.

2. Il servizio viene effettuato a chiamata diretta alla ditta Appaltatrice del servizio che programmerà il ritiro al domicilio dell'utente. Il rifiuto deve essere predisposto in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio di persone e cose, sul marciapiede adiacente il proprio immobile non prima delle ore 20,00 del giorno antecedente previsto per la raccolta. E' vietato esporre i sacchi dei rifiuti e /o contenitori nelle vicinanze alle proprietà altrui, anche aree pubbliche senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. La raccolta degli ingombranti potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

4. I rifiuti urbani ingombranti derivanti da operazioni di sgombero, trasloco e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.

Art. 16 – Conferimento dei beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/97:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori

- televisori
- computer
- lavatrici e lavastoviglie
- condizionatori d'aria
- piccoli elettrodomestici

2. Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio tramite consegna presso il centro di raccolta o, su richiesta, presso il domicilio dell'utenza. La richiesta, anche telefonica, deve essere inoltrata direttamente alla ditta appaltatrice..

3. I rivenditori provvedono allo smaltimento dei beni durevoli mediante specifica convenzione anche ricorrendo ad altri operatori del settore.

Art. 17 – Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. Residui vegetali dei giardini privati

I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati è raccolta mediante cassone installato presso il centro di raccolta individuato, nei giorni e negli orari stabiliti; Il materiale deve essere conferito direttamente a cura dell'utente il quale provvederà a privare il rifiuto di eventuali contenitori o sacchi in plastica ovvero di qualsiasi altro materiale non biodegradabile

2. Residui della manutenzione delle aree verdi

Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere portato, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione, presso i centri di raccolta predisposti dall'Amministrazione Comunale. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti presenti tra gli sfalci.

Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.

3. Residui vegetali cimiteriali

I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.

Art. 18 - Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili

1. Carta e cartoni

- a) Il servizio di raccolta carta e cartone per le utenze domestiche e per le attività commerciali è effettuato porta a porta con frequenza settimanale. I rifiuti dovranno essere compattati, resi al minimo ingombro possibile, legati in modo da essere facilmente trasportabili ed esposti in modo che non si disperdano nell'ambiente. I rifiuti devono essere posizionati sul marciapiede adiacente la propria abitazione oppure su altra area individuata previa autorizzazione comunale, non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta. E' vietato esporre i sacchi dei rifiuti e /o contenitori nelle vicinanze alle proprietà altrui, anche aree pubbliche senza la preventiva autorizzazione comunale.
- b) A tutte le utenze è fatto divieto di conferire detto rifiuto al servizio ordinario di raccolta.
- c) La raccolta potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

2. Contenitori per liquidi in vetro

- a) Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in vetro direttamente all'interno delle campane di colore verde distribuite sul territorio comunale e presso i centri comunali di raccolta. Il materiale non deve contenere impurità e conferito con cura. E' vietato abbandonare vetro o altri rifiuti all'esterno del contenitore per la raccolta.

- b) A tutte le utenze è fatto divieto di conferire contenitori per liquidi in vetro al servizio ordinario di raccolta.
- c) La raccolta potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

3. Contenitori per liquidi in plastica

- a) La raccolta dei contenitori per liquidi in plastica avviene con servizio porta a porta, con cadenza settimanale. Le utenze domestiche e commerciali raccolgono il rifiuto privo di impurità e ridotto di volume in sacchi a perdere da esporre nel marciapiede o nella sede stradale antistante la propria abitazione non prima delle ore 20,00 del giorno antecedente quello di raccolta. E' vietato esporre i sacchi dei rifiuti e /o contenitori nelle vicinanze alle proprietà altrui, anche aree pubbliche senza la preventiva autorizzazione comunale.
- b) A tutte le utenze è fatto divieto di conferire contenitori per liquidi in plastica al servizio ordinario di raccolta.
- c) La raccolta potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

4. Contenitori in alluminio

- a) Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire i contenitori in alluminio direttamente all'interno delle campane destinate alla raccolta distribuite sul territorio comunale e presso i centri comunali di raccolta. Il materiale non deve contenere impurità e conferito con cura. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura all'esterno del contenitore per la raccolta.
- b) A tutte le utenze è fatto divieto di conferire detti contenitori al servizio ordinario di raccolta.
- c) La raccolta potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

5. Frazione organica

- a) L'utenza è tenuta a conferire la frazione organica dei rifiuti urbani mediante appositi contenitori che devono essere esposti chiusi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. I contenitori devono essere posizionati sul marciapiede adiacente la propria abitazione oppure su altra area individuata previa autorizzazione comunale, non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta.
- b) Le strutture condominiali composte da almeno 10 famiglie devono dotarsi di idoneo cassonetto per la raccolta dell'umido. Ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio. I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, la sera precedente al giorno della raccolta, non prima delle ore 18.00. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali. Entro la giornata prevista per la raccolta i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.
- c) Le grandi strutture, supermercati, alberghi, case di riposo, ecc. possono dotarsi di contenitore per la raccolta del rifiuto organico; detti cassonetti dovranno essere gestiti con le stesse modalità previste per i cassonetti condominiali.
- d) La raccolta avviene con cadenza bisettimanale per tutto il territorio.
- e) Qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni ed contenitori dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Concessionario provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili.
- f) La manutenzione, la pulizia, la sostituzione è a carico dell'utente.

6. Compostaggio domestico

- a) Nel Comune è incentivato il compostaggio domestico per mezzo dei seguenti sistemi:
 - compostaggio in compostiera mediante composter chiuso (contenitore areato, studiato per fare compostaggio in piccoli giardini, normalmente in commercio, in materiale plastico costruito con struttura tipo

a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo)

- composter fai da te (contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di iuta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare)
- cassa di compostaggio (contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento)

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le buche e le concimaie agricole.

b) L'acquisto e la manutenzione del contenitore è a carico dell'utente.

c) Sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale seguendo le regole di base per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

d) I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato. Il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per godere dell'agevolazione è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PGT o se il luogo di compostaggio è distante meno di 10 metri dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.

e) Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 15 per cento della TARSU (tassa rifiuti); l'agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la tassa rifiuti. La richiesta per la riduzione della TARSU deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e consegnata entro il 28 febbraio. L'agevolazione richiesta con domande consegnate successivamente a tale data decorreranno dall'anno successivo. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

f) Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa, degli interessi e all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Contenitori in tetrapak

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire i contenitori direttamente all'interno delle campane destinate alla raccolta distribuite sul territorio comunale e presso i centri comunali di raccolta. I contenitori, vanno preventivamente risciacquati per evitare cattivi odori. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura all'esterno del contenitore per la raccolta.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire detti contenitori al servizio ordinario di raccolta.

La raccolta potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

Art. 19 - Raccolta rifiuti urbani pericolosi

1. Batterie a pile: le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità dei punti vendita.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire detti contenitori al servizio ordinario di raccolta.

La raccolta potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

2. Medicinali : gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità delle farmacie.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire detti contenitori al servizio ordinario di raccolta.

La raccolta potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta individuate.

3. I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'allegato D) del decreto L.vo n. 22/1997 e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 21/1993 provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori previa specifica convenzione anche ricorrendo ad altri operatori del settore, purché regolarmente autorizzati.

Art. 20 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 7 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 22/97 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 7 citato.

2. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all' art. 13 comma 2 DPR 254/2003.

I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

10. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del D.Lvo 22/97.

Art. 21 – Conferimento di pneumatici

1. Il conferimento da parte dei cittadini e delle famiglie dovrà avvenire direttamente presso il punto di raccolta individuato.

2. Gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei pneumatici anche previa specifica convenzione con il Concessionario del servizio o con altri operatori del settore.

Art. 22 – Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti, anche speciali, provenienti da lavorazioni di insediamenti produttivi

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti relativi alla raccolta differenziata, anche speciali, provenienti da insediamenti produttivi verrà effettuato una volta al mese su richiesta dell'utente.

2. La Concessionaria effettuerà il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, presso le attività private, artigianali, industriali, commerciali e di servizi ubicati sul territorio comunale con modalità differenti alla gestione ordinaria.

3. Saranno a carico del richiedente tutte le spese aggiuntive relative a tale servizio (nolo mensile del cassone – generalmente da mc. 20 - , eccedenza della quantità di rifiuto raccolto rispetto a quello previsto nell' apposito provvedimento, maggiore frequenza nel ritiro).

4. Il servizio dovrà essere effettuato dietro chiamata del richiedente e, comunque, non dovrà superare i dodici ritiri all'anno.

5. Il servizio non riguarda il rifiuto urbano che seguirà la normale raccolta bisettimanale. Tutti servizi aggiuntivi (nolo cassone per la raccolta RSU, servizi speciali rispetto ai due settimanali previsti per la raccolta, ecc.) restano a carico dell'utente.

6. L'utente, per i servizi di raccolta di rifiuti provenienti dalla loro attività può rivolgersi ad altra ditta autorizzata e specializzata nel settore, previa presentazione di valida convenzione agli uffici comunali che decorrerà, salvo specifiche necessità, dal primo gennaio dell'anno successivo.

7. In deroga al punto 6, per il primo anno di validità del presente regolamento, le procedure verranno concordate di volta in volta con gli uffici comunali.

Art. 23 – Piazzola di stoccaggio rifiuti

Presso la piazzola ecologica, a disposizione dei soli residenti ed alle ditte con stabilimento sul territorio comunale, possono essere conferiti negli orari stabiliti i seguenti rifiuti:

- scarti ligneo cellululosici (verde)
- vetro, carta e cartone, plastica
- pile e farmaci
- batterie auto
- lampade (alogeno, a fluorescenza, tubi catodici, a scarica)
- ingombranti "tal quale", pneumatici
- legno
- ferro
- beni durevoli e componenti elettronici
- contenitori "T"/"F"
- lattine alluminio

- piccole quantità di inerti da demolizioni
- oli e grassi commestibili
- vernici, inchiostri, adesivi e resine

TITOLO IV - PRINCIPI GENERALI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 24 - Recupero di materiali

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 22/97.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 22/97, alla Legge Regionale n. 27/94 e al Piano Provinciale Delibera Regionale 111/04 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge

Art. 25 - Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 26 – Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - b. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/97.

Art. 27 – Raccolte differenziate sperimentali

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza dell’Autorità comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.
4. Per il rispetto delle sopra indicate ordinanze i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dalle ordinanze stesse anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purché ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

Art. 28 – Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti di Legge:
 - D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
 - D.C.R.T 88/98
 - Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti
2. L’individuazione delle tipologie da sottoporre a raccolta differenziata e le modalità del relativo conferimento sono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate sempre mediante Ordinanza sindacale.
3. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori, ove previsti, vengono definiti dal Contratto di servizio tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
4. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori, quando previsti, sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal Contratto di servizio.
5. Le modalità relative alla raccolta differenziata possono essere modificate, previo accordo con la ditta appaltatrice e previa idonea campagna divulgativa di informazione all’utenza, sia per garantire miglioramenti degli standard sia qualitativi che quantitativi sia per nuove esigenze di carattere tecnico operativo.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29 - Definizioni

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua come stabilito dall’art. 3 del presente Regolamento.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.

Art. 30 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :
 - aree verdi pubbliche
 - spazzamento e lavaggio stradale
 - contenitori porta-rifiuti

- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

Art. 31 – Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche nonché su qualunque altro suolo pubblico (marciapiedi, strade, ecc.) di impedire che detti animali sporchino con escrementi. Pertanto è necessario utilizzare strumenti idonei ad asportare le deiezioni che vanno inserite in appositi sacchetti; è vietato abbandonare i sacchetti su luoghi ad uso pubblico.

Art. 32 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:
 - a. le strade e piazze classificabili comunali;
 - b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
 - c. le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 33– Gestione della viabilità invernale

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.
2. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
3. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.
4. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 34 – Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.
4. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno di stabili.

Art. 35 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, l'autorità comunale competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari come previsto all'art. 14 del D.Lgs. 22/97.

Art. 36 – Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, se necessario, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, l'autorità comunale competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari come previsto all'art. 14 del D.Lgs. 22/97.

Art. 37– Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I concessionari, presenti al mercato settimanale che si svolge nella giornata di Sabato sono tenuti a conferire i rifiuti prodotti putrescibili in sacchetti ben sigillati nella zona indicata dall'Amministrazione alla fine del mercato.
3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, da parte del gestore del posteggio, entro un'ora dall'orario di chiusura .
4. In occasione di mercati periodici, manifestazioni, sagre e fiere, autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con la Ditta appaltatrice le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 38 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 39 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 40 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 41 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

Art. 42 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 43 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate agli artt. 37, 38 e 39 saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 44 – Rifiuti abbandonati

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45 – Procedimento sanzionatorio

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art.50 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 nonché del presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, provvedono, oltre alla Polizia Locale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e di altre istituzioni competenti, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare anche attraverso la declinazione delle responsabilità coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
3. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e dagli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/1997.

Art. 46 – Divieti

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente Regolamento:
 - a) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b) il medesimo divieto di cui alla lettera a) vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - c) è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, quando previsti;
 - d) è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - e) è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - f) è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti

Art. 47 - Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti posti dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia locale nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO	ARGOMENTO SOMMARIO	COMMA / LETTERA	SANZIONE DA APPLICARE EURO
Articolo 11	Urbani particolari	Lettera 2	300,00
	Pericolosi	Lettera 3	500,00
	Vegetali	Lettera 4	50,00
	Inerti	Lettera 5	100,00
	Involucri indifferenziata/differenziata	Lettera 6	50,00
	Voluminosi	Lettera 7	25,00
	Differenziata	Lettera 8	50,00
	Indicazioni	Lettera 9	25,00
	Rifiuti esterno contenitore	Lettera 10	50,00
	Materiali accesi o incandescenti	Lettera 11	300,00
	Spostamento contenitori	Lettera 12	50,00
	Incendio rifiuti	Lettera 13	100,00
	Danno a contenitori	Lettera 14	100,00
	Mancato rispetto orari	Lettera 15	50,00
Esposizione rifiuti fuori dai spazi	Lettera 16	100,00	
Articolo 16	Beni durevoli	Commi 2 e 3	100,00
Articolo 19	Pile	Comma 1	200,00
	Farmaci	Comma 2	200,00
	Pericolosi	Comma 3	300,00
Articolo 21	Pneumatici	Comma 1 e 2	100,00
Articolo 31	Cani	Comma 2	50,00
Articolo 33	Neve	Comma 4	50,00
Articolo 34	Cestini portarifiuti	Comma 2, 3, 4	50,00
Articolo 35	Aree scoperte	Commi 1, 2	200,00
Articolo 36	Terreni non edificati	Commi 1, 2	200,00
Articolo 37	Mercato	Comma 1,2,3,4	100,00
Articolo 38	Pubblici esercizi	Comma 1,2,3,4	100,00
Articolo 39	Carico e scarico	Comma 1,2	100,00
Articolo 40	Cantieri	Comma 1,2,4	200,00
		Comma 3	300,00
Articolo 41	Manifestazioni pubbliche	Comma 1	200,00
Articolo 42	Area giostre	Comma 1 e 2	100,00
Articolo 46	Canali, rive, ecc.	Comma 2 Lettera b)	100,00
	Cernita rifiuti	Lettera c)	50,00
	Caditoie, pozzetti	Lettera d)	100,00
	Scarichi fognari	Lettera e)	100,00
	Materiali minuti	Lettera f)	25,00

4. Per le violazioni non esplicitamente indicate, si applicheranno i criteri stabiliti dal citato art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000 (comma 1, presente articolo).

TITOLO VII - VARIE

Art. 48 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 49- Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale, regionale e provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO 1

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività e lavorazioni previste all'art. 6 del presente Regolamento sono:

A) che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, provochi modifiche a tali tipologie, le tipologie assimilabili faranno riferimento alla nuova determinazione.